

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

Il COA di Trieste, nella seduta del 29 maggio 2015 a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito al riconoscimento del periodo di tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 comma 13, D.L. 69/2013, alla possibilità della contestuale iscrizione per il tirocinio in uno studio legale, ed alle modalità di svolgimento dello stesso, premesso:

che la legge 31.12.12 n°247 ha normato l'accesso alla professione forense con le disposizioni contenute nel titolo IV "accesso alla professione forense", capo I "tirocinio professionale" (artt. 40 usque 45) e capo II esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (artt. 46-47), dettando poi, all'art 48 la disciplina transitoria per la pratica professionale ed all'art. 49 la disciplina transitoria per l'esame, nonché, più in generale, all'art. 65 la sorte delle norme previgenti in difetto di emanazione dei regolamenti integrativi della normativa primaria;

che accanto alla normativa di legge è prevista, per quanto qui rilevi, l'emanazione di quattro regolamenti a cura del Ministero della Giustizia, disciplinanti rispettivamente:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio b) le modalità e condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione c) l'attività dei praticanti presso gli uffici giudiziari d) le modalità e le procedure dello svolgimento dell'esame di Stato;

che l'art. 48 legge 247/12 (disciplina transitoria per la pratica professionale) stabilisce che sino al secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge medesima l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge stessa fatta salva la riduzione a 18 mesi del periodo di tirocinio;

che pertanto alla data del 03.02.15 sono entrate in vigore le nuove norme di cui agli artt. 40 usque 45;

che di contro le norme specificatamente attinenti all'esame (art. 46 e 47) entreranno in vigore appena con l'anno 2017 ai sensi dell'art. 2 ter DL 192/14 convertito in legge 27.02.15 n° 11, recante Modifiche all'originario testo dell'art. 49 Legge 247/12;

che pur essendo vigenti le norme primarie di cui ai citati artt. 40 usque 45 il Ministero di Giustizia non ha però emanato alcuno dei regolamenti su indicati;

che ciò genera notevole incertezza sulle norme concretamente applicabili;

che in particolare con riferimento ai riflessi sulla pratica forense degli stages formativi presso gli Uffici Giudiziari ex art 73 comma 13 DL 69/13 il Consiglio Nazionale Forense si è espresso con due pareri (n° 65/2014 e 110/2014) tra loro diametralmente opposti, negandosi inizialmente efficacia alcuna ai fini della pratica professionale alla frequenza di detti stages in assenza del Regolamento Ministeriale previsto dall'art. 44 L. 247/12, per poi mutare radicalmente opinione con il parere 110/2014;

che con tale ultimo parere il CNF ha precisato: *“Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui all'art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell'Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest'ottica, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a vigilare affinché non venga disattesa la previsione recata dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dell'Ufficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l'obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.*

*Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica all'Esame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dall'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.”*

Un tanto premesso, questo COA ritiene di aderire al parere di cui sopra, con la precisazione che, pur essendo lo stesso stato reso allorché non erano ancora vigenti le disposizioni di cui agli artt. 40 usque 45 legge 247/12, ai sensi dell'art. 65 L. 247/12, in assenza dei Regolamenti Ministeriali più volte citati, si applicano, se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni previgenti non abrogate anche se non richiamate.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Andrea Frassini)

IL SEGRETARIO  
(Avv. Cristina Da Ros)